COMUNE DI VIGONE COMUNE DI BAGNOLO COMUNE DI CERCENASCO

- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO -

Allegato n. 1 deliberazione consiglio comunale n. 11 del 28.4.2016

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997

L'anno	addì	del mese di	, nella Residenza Municipale di
		Т	TRA
, il	il q		classe III, rappresentato dal Sig, nato a sivo interesse di detto Comune che in questo atto
a il	, il qu		, classe III, rappresentato dal Sig, nato vo interesse di detto Comune che in questo atto
Sig.ra	, nata a		I.V.A, classe IV ^a , rappresentato dalla e agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune li Sindaco;

PREMESSO

- che l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 18 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29.071999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- con deliberazione n. 135 del 25.05.2000 e n. 164 del 27.07.2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- con deliberazione n. 113 del 02.05.2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;

- con deliberazione n. 270 del 06.09.2011 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- con nota del Ministero dell'Interno Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, prot. n. 485-E (P) del 24.03.2015 sono stati rivisti i criteri di classificazione delle convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- che con deliberazione consiliare del Comune di BAGNOLO n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato B);
- che con deliberazione consiliare del Comune di CERCENASCO n.
 del del convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato D);

CIO' PREMESSO

con la presente scrittura redatta in tre originali e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Vigone (Classe III), Bagnolo (Classe III), e Cercenasco (Classe IV), nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 nonché dell'art. 10 D.P.R. 465/97, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di segreteria comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaco od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

ART. 2 COMUNE CAPO-CONVENZIONE E COMPETENZE

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Vigone, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Bagnolo e Cercenasco.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dal Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato. In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata

dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capoconvenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Vigone nella sua veste di Comune capo-convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del comune capo-convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Bagnolo e Cercenasco provvederà altresì:

- ad indicare alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Torino Sezione regionale Piemonte il segretario supplente per i casi di assenza dei Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai sei mesi;
- a richiedere alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Torino Sezione regionale Piemonte il Segretario supplente, nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso. Previo accordo, tra i Sindaci è consentita la nomina di un Segretario supplente in modo disgiunto;
- ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 3 RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario comunale, dipendente del Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, è in rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni di Vigone, Bagnolo e Cercenasco.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, è di competenza del Sindaco del Comune capo-convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale Piemonte.

Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, prevede in alcune ipotesi l'obbligo del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune capo-convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci dei Comuni di Bagnolo, e Cercenasco).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO

Il Segretario comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Art. 5 FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qualvolta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

nomina del Segretario Comunale;

- revoca del Segretario Comunale;
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE

Compete al Segretario comunale per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Vigone, Bagnolo, e Cercenasco il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti o ad Enti previdenziali e assistenziali, saranno erogati dal Comune di Vigone (Comune capo convenzione), comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o di impedimento del segretario comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Vigone le spese per i corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi al rimborso spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni al di fuori del territorio dei Comuni convenzionati.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001.

Il riparto delle spese, in ossequio alla diversa dimensione e articolazione organizzativa degli Enti convenzionati e di quanto stabilito al precedente articolo 4, viene posto a carico dei Comuni come segue:

- a carico del Comune di VIGONE = 50% (18 h/36h)
- a carico del Comune di BAGNOLO = 27,88% (10h/36)
- a carico del Comune di CERCENASCO = 22,22% (8 h/36h)

Tale riparto dovrà essere previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Comune di Vigone nella sua veste di Comune capo convenzione iscriverà nel proprio bilancio nella parte "USCITA" tutte le spese precitate (relative sia agli emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte "ENTRATA" il rimborso delle quote dovute da parte dei Comuni di Bagnolo e Cercenasco. I Comuni convenzionati di Bagnolo, e Cercenasco dovranno corrispondere la quota a proprio carico con acconti mensili pari al 90% del costo sostenuto mensilmente dal Comune Capo convenzione, in percentuale alla quota a carico di ciascun Comune e con un saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione.

In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune di Vigone entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte di intesa fra i Sindaci interessati, sentita eventualmente la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale Piemonte.

Il Segretario comunale viene autorizzato all'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati di Bagnolo e Cercenasco, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sulla macchina obliteratrice).

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo-convenzione di Vigone, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Bagnolo e Cercenasco, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

Saranno ad esclusivo carico del'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario comunale per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4.02.1915 n. 148, nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c" del T.U.E.L. 267/2000, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i tre Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale consentita ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei tre Comuni, si procederà ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario comunale. In tale caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle Amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 DURATA E CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario Comunale titolare.

Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai cinque anni esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999;
- sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento del Segretario Comunale titolare. In tal caso le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale convenzionata o del singolo Ente da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su incarico della Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Torino Sezione regionale Piemonte o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco"), anche diversi per Ciascun Comune facente parte della Convenzione;
- concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con

l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di Vigone (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999). Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capoconvenzione, alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale Piemonte, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

Art. 8 POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni aderenti alla convenzione di segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convezione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art. 9 NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari comunali e Provinciali. La presente convenzione, regolarmente firmata digitalmente dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli comunali dei Comuni di Vigone, Bagnolo e Cercenasco verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale Piemonte a cura del Comune capoconvenzione

/ 11	
IL SINDACO DI VIGONE	
IL SINDACO DI BAGNOLO	
IL SINDACO DI CERCENASCO	

Letto, approvato e sottoscritto